UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

REGOLAMENTO ELETTORALE E PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

(Emanato con D.R. n. 896 del 22.06.2012, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 22.06.2012, e nel B.U. n. 99, e modificato con D.R. n. 387 del 25.03.2013 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 25.03.2013 e nel B.U. n. 104)

Sommario

TITOLO I

Norme comuni e principî generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e definizioni
- Art. 2 Libertà di propaganda e di candidatura
- Art. 3 Pari opportunità
- Art. 4 Procedura elettorale e di costituzione degli organi
- Art. 5 Accesso e trasparenza
- Art. 6 Incarichi di natura politica
- Art.7 Decadenza dalla composizione di organi collegiali
- Art. 8 Surrogazioni ed elezioni suppletive per cessazione anticipata dalla carica

TITOLO II

Norme generali in materia elettorale

- Art. 9 Indizione delle elezioni e abbinamento delle stesse
- Art.10 Elettorato attivo
- Art. 11 Elettorato passivo
- Art. 12 Elezioni delle rappresentanze studentesche
- Art. 13 Seggio elettorale
- Art. 14 Commissione di seggio
- Art. 15 Commissione elettorale
- Art. 16 Operazioni di voto
- Art. 17 Operazioni di scrutinio
- Art. 18 Calcolo delle maggioranze e validità dei voti
- Art. 19 Computo delle quote percentuali nella composizione degli organi collegiali
- Art. 20 Proclamazione degli eletti
- Art. 21 Ricorsi
- Art. 22 Limite dei mandati

TITOLO III

Organi delle strutture didattiche e di ricerca

Capo I Dipartimenti

- Art. 23 Elezioni del Direttore
- Art. 24 Rappresentanze elettive nel Consiglio di Dipartimento

- Art. 25 Commissione paritetica docenti-studenti
- Art. 26 Giunta di Dipartimento
- Art. 27 Comitati per la didattica

Capo II Strutture di raccordo

- Art. 28 Elezione del Consiglio
- Art. 29 Elezione del Presidente
- Art. 30 Commissione paritetica docenti-studenti

Capo III Corsi di Dottorato di Ricerca

Art. 31 - Direttore e Collegio dei docenti

Capo IV Master universitari

Art. 32 - Direttore e Collegio dei docenti

TITOLO IV Organi di Ateneo

Capo I Organi di governo dell'Ateneo

- Art. 33 Elezione del Rettore
- Art. 34 Votazioni
- Art. 35 Elezione del Senato Accademico
- Art. 36 Consiglio di Amministrazione

Capo II Organi ausiliari, di valutazione e controllo

- Art. 37 Consiglio Studentesco
- Art. 38 Difensore Civico degli studenti
- Art. 39 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

TITOLO V Disposizioni di rinvio, transitorie e finali

- Art. 40 Norma di rinvio
- Art. 41 Valida costituzione e deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 42 Disposizioni transitorie
- Art. 43 Entrata in vigore e abrogazioni

TITOLO I Norme comuni e principî generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento e definizioni

- 1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti per la costituzione degli organi elettivi e onorari dell'Università degli Studi di Siena.
- 2. Conformemente alle definizioni contenute nello Statuto, si intendono:
 - a) per "Università" o "Ateneo": l'Università degli Studi di Siena;
 - b) per "professori": le professoresse e i professori ordinari, straordinari e associati, confermati e non confermati, dell'Ateneo;
 - c) per "ricercatori": le ricercatrici e i ricercatori, confermati e non confermati, a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni e integrazioni, appartenenti all'Ateneo;
 - d) per "docenti": le figure di cui alle lettere b) e c), nonché gli assistenti universitari appartenenti al ruolo a esaurimento;
 - e) per "Decano": la professoressa o il professore ordinario più anziano in ruolo dell'Ateneo; a parità di anzianità di ruolo, la professoressa o il professore ordinario più anziano per età anagrafica dell'Ateneo;
 - f) per "personale tecnico e amministrativo": il personale di ruolo amministrativo, tecnico, bibliotecario, socio-sanitario, i dirigenti e i collaboratori ed esperti linguistici dell'Ateneo;
 - g) per "studenti": le iscritte e gli iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo, vale a dire i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, i Corsi di Dottorato di Ricerca, i Corsi di Specializzazione e quelli per il conseguimento di Master universitari;
 - h) per "corsi di studio": Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca;
 - i) per "corsi di studio del Dipartimento": Corsi di Laurea e Laurea Magistrale attribuiti in titolarità o contitolarità al Dipartimento, e i Corsi di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa;
 - j) per "strutture dell'Ateneo": le strutture di ricerca, didattiche e di servizio dell'Ateneo, nonché gli uffici amministrativi centrali e periferici;
 - k) per "Statuto": lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, con D.R. n. 164 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2012.

Art. 2 Libertà di propaganda e di candidatura

- 1. L'Università riconosce la libertà di propaganda e di candidatura per l'accesso alle cariche elettive e onorarie.
- 2. La propaganda può essere effettuata in qualunque forma, facendo in ogni caso ricorso a risorse proprie e non istituzionali. Nessun onere può gravare sull'Ateneo.
- 3. I membri della Comunità universitaria possono utilizzare i propri indirizzi di posta elettronica istituzionale e richiedere ai competenti uffici di diffondere messaggi e materiale di propaganda in formato elettronico.
- 4. La candidatura alla carica di Rettore è obbligatoria e deve essere presentata in forma scritta al competente ufficio almeno trenta giorni prima della data prevista per la prima votazione.

- 5. La candidatura alla carica di Direttore di Dipartimento è obbligatoria. I professori ordinari e associati interessati devono presentare la candidatura in forma scritta al competente ufficio, almeno quindici giorni prima della data prevista per la prima votazione.
- 6. La candidatura delle rappresentanze studentesche avviene mediante la presentazione di liste secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.
- 7. Per l'elezione o la designazione ad altre cariche all'interno degli organi di Ateneo, tutti gli eleggibili o designabili sono liberi di presentare proprie candidature individuali, secondo le modalità e nei termini stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni o negli avvisi pubblici di designazione/selezione.
- 8. L'ufficio competente provvederà a diffondere all'interno della Comunità universitaria di riferimento l'elenco dei candidati e i loro eventuali programmi, ove la candidatura sia stata presentata almeno quindici giorni prima della data dell'elezione o della designazione. Lo stesso ufficio provvederà, inoltre, ad affiggere presso il seggio elettorale avvisi che rechino l'indicazione delle candidature presentate almeno entro le ore 24 del secondo giorno antecedente la votazione.

Art. 3 Pari opportunità

- 1. A norma dell'art. 58 dello Statuto e ad eccezione delle elezioni per cui è prevista l'obbligatorietà delle candidature e di quelle a uno o due posti, la composizione degli organi elettivi dell'Ateneo avviene nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche.
- 2. Nelle elezioni a uno o due posti l'elettore ha a disposizione un solo voto da esprimere. Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti validi.
- 3. Nelle elezioni a tre o più posti, si applica il principio della doppia preferenza di genere; per ciascun voto l'elettore può esprimere due preferenze, la seconda preferenza essendo valida solo se riguarda una persona di genere diverso rispetto a quello della persona indicata nella prima preferenza. Risulta comunque eletto chi ottiene il maggior numero di preferenze.
- 4. Nelle elezioni a tre posti, ogni elettore ha a disposizione un voto. Nelle elezioni a quattro o più posti, ogni elettore ha a disposizione un numero di voti non superiore al 25% dei posti disponibili.
- 5. Nelle elezioni studentesche gli elettori hanno sempre a disposizione un solo voto e il principio delle pari opportunità si esprime attraverso la doppia preferenza di genere prevista dal comma 3.
- 6. Con riferimento agli organi designati, l'obiettivo dell'armonica presenza di entrambi i generi è perseguito attraverso un'attività istruttoria volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di persone di sesso maschile e di sesso femminile.

Art. 4 Procedura elettorale e di costituzione degli organi

- 1. Le operazioni elettorali e di designazione degli organi dell'Università si svolgono mediante apposite procedure, anche telematiche, definite negli atti di indizione e di avvio delle stesse in modo da assicurarne il legittimo e regolare svolgimento.
- 2. La procedura elettorale adottata deve, in ogni caso, garantire la completezza e l'integrità dei dati relativi all'elettorato attivo e passivo, la legittimità, l'integrità e la segretezza del voto, nonché l'anonimato dell'elettore che lo ha espresso.
- 3. Per legittimità del voto si intende la possibilità di votazione solo da parte di chi ne ha diritto e per una sola volta. Per integrità del voto si intende l'impossibilità di modificare il voto una volta che sia stato espresso. Per segretezza del voto si intende l'impossibilità di rendere visibile il voto

prima dello scrutinio. Per anonimato del voto si intende l'impossibilità di associare il voto all'identità dell'elettore che lo ha espresso.

Art. 5 Accesso e trasparenza

- 1. Gli eletti e i designati in qualsiasi organo dell'Ateneo hanno diritto di accedere a tutte le informazioni e agli atti necessari o utili all'espletamento del loro mandato.
- 2. Coloro che hanno presentato la propria candidatura hanno diritto di accedere alle informazioni e agli atti delle operazioni elettorali e possono sollecitare e compiere ogni attività di verifica della regolarità delle stesse.
- 3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Il relativo verbale è sottoscritto dai membri della Commissione di seggio e, ove previsti, dai rappresentanti di lista che sono stati presenti alle operazioni.

Art. 6 Incarichi di natura politica

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. s), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ai fini delle ipotesi di ineleggibilità e divieto di designazione previste dall'art. 57, comma 2, lett. d), e comma 3, dello Statuto, si considerano incarichi pubblici elettivi di natura politica: le cariche elettive negli organi di governo degli enti locali e nazionali; le cariche direttive o gestionali conseguite per effetto di elezione o designazione da parte dei medesimi organi elettivi presso enti pubblici o enti privati, che siano istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale; il segretario, il presidente e i titolari di cariche di natura esecutiva in partiti e associazioni politiche, nonché il segretario e/o coordinatore di organizzazioni sindacali e il lavoratore in distacco sindacale, secondo i rispettivi Statuti.

Art.7 Decadenza dalla composizione di organi collegiali

- 1. Chiunque, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle adunanze di un organo collegiale, di cui è componente elettivo o designato, decade dal mandato.
- 2. La giustificazione per la mancata partecipazione deve essere comunicata per scritto alla segreteria o al Presidente dell'organo prima della seduta e deve specificamente indicare le ragioni dell'impedimento.

Art. 8 Surrogazioni ed elezioni suppletive per cessazione anticipata dalla carica

- 1. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente elettivo di un organo collegiale, subentra, per lo scorcio residuo del mandato, il primo dei non eletti che ne abbia titolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento. Ove ciò non sia possibile, si procede a nuove elezioni entro sessanta giorni.
- 2. In caso di anticipata cessazione di un componente di un organo collegiale eletto sulla base di liste concorrenti, subentra, per lo scorcio residuo del mandato, il primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista del componente cessato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.
- 3. Ove non diversamente previsto, in caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente designato in seno a un organo collegiale, subentra, per lo scorcio residuo del mandato, un nuovo membro designato con le stesse modalità entro sessanta giorni.

4. Il Presidente del collegio provvede, entro dieci giorni dalla anticipata cessazione dalla carica di un suo componente, a seconda dei casi: a proclamare eletto il candidato che subentra; a curare l'indizione di nuove elezioni; a sollecitare la designazione del nuovo membro all'organo competente. Se a cessare è il Presidente, le indicate funzioni sono esercitate dal docente del collegio di fascia più elevata e, nella stessa fascia, da quello più anziano di ruolo; in caso di ulteriore parità, da quello più anziano di età.

TITOLO II

Norme generali in materia elettorale

Art. 9 Indizione delle elezioni e abbinamento delle stesse

- 1. Le elezioni sono indette con apposito provvedimento emanato dal Rettore, o altro organo competente ai sensi del presente Regolamento, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dei membri in carica, salvo diverso termine previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 2. Il provvedimento di indizione reca l'indicazione della data della votazione, del termine e delle modalità per la presentazione delle eventuali candidature, del seggio e delle eventuali postazioni elettorali in cui lo stesso può essere articolato, dell'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto, dell'elettorato attivo e passivo, della composizione della Commissione di seggio e della Commissione elettorale, delle modalità di esercizio della propaganda elettorale, delle regole di votazione e di scrutinio e ogni altra previsione destinata a disciplinare lo svolgimento delle operazioni elettorali.
- 3. Il provvedimento di indizione delle elezioni è comunicato tempestivamente al corpo elettorale, pubblicato nell'Albo *on line* di Ateneo e reso consultabile nel sito istituzionale.
- 4. Quando nel corso del medesimo anno solare vengono a scadere più cariche, anche appartenenti a organi diversi, le elezioni sono abbinate e si svolgono contemporaneamente, compatibilmente con i limiti fissati dalla legge e dallo Statuto. In tal caso, l'organo che indice le elezioni indica, nel provvedimento di indizione, anche l'ordine nel quale debbano procedere le operazioni di scrutinio.

Art.10 Elettorato attivo

- 1. L'elettorato attivo per la formazione degli organi elettivi dell'Università è composto dai docenti dell'Università e dal personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato in servizio al momento del voto. Hanno altresì diritto di voto gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo e in regola con le tasse universitarie al momento del voto.
- 2. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, sono esclusi dall'elettorato attivo gli appartenenti al personale docente e tecnico e amministrativo che, alla data di indizione delle elezioni, siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale.
- 3. I docenti, il personale tecnico e amministrativo e gli studenti aventi diritto di voto costituiscono il corpo elettorale universitario.
- 4. Gli elenchi nominativi degli elettori, divisi per categoria, sono resi pubblici e diffusi anche per via telematica trenta giorni prima della data delle votazioni.

- 5. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi di cui al comma 4 del presente articolo, ovvero rilevino la propria inclusione in una categoria diversa da quella di appartenenza, hanno facoltà di presentare un reclamo scritto alla Commissione elettorale di cui all'art. 15 del presente regolamento, ove costituita, o al Rettore negli altri casi, entro il quattordicesimo giorno precedente le elezioni. La decisione motivata sul reclamo deve essere comunicata al reclamante entro il settimo giorno precedente le elezioni.
- 6. Entro il sesto giorno precedente le elezioni sono pubblicati gli elenchi aggiornati degli elettori, all'esito degli eventuali reclami di cui al comma 5 del presente articolo.
- 7. Può comunque essere ammesso a votare chi, pur non essendo compreso negli elenchi di cui al comma 6, abbia maturato il relativo diritto prima delle votazioni.

Art. 11 Elettorato passivo

- 1. Per le cariche accademiche, sono eleggibili i docenti che, a eccezione dei ricercatori a tempo determinato, assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.
- 2. Come rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, sono eleggibili i dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.
- 3. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, sono esclusi dall'elettorato passivo gli appartenenti al personale docente e tecnico e amministrativo che, alla data di indizione delle elezioni, siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale.

Art. 12 Elezioni delle rappresentanze studentesche

- 1. L'Università riconosce alla componente studentesca una rappresentanza elettiva pari al 15% dei componenti degli organi collegiali. Detta percentuale si riferisce unitariamente a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo elencati nella lett. g) dell'art. 1 del presente regolamento, con esclusione dei Master universitari.
- 2. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca spetta agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3 dello Statuto, ad eccezione dei Master universitari, che siano in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
- 3. Il mandato della rappresentanze studentesche dura due anni.
- 4. Le candidature sono formalizzate mediante la presentazione di liste composte da un numero di candidati non superiore al numero di rappresentanti da eleggere. Ogni lista deve essere contraddistinta da un apposito contrassegno e, ove non diversamente previsto, deve essere corredata da almeno ottanta firme di studenti regolarmente iscritti ai sensi del comma 2 del presente articolo.
- 5. Il modulo per la presentazione delle liste, disponibile presso il competente ufficio dell'Ateneo, deve essere riconsegnato allo stesso ufficio, a cura di uno dei candidati che assume la funzione di presentatore della lista, almeno venti giorni prima della data prevista per l'elezione e a partire dal settimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
- 6. Il presentatore della lista deve depositare, insieme al modulo, la lista corredata dal contrassegno, dalle firme necessarie, autenticate nelle forme previste dalla vigente normativa, e dalla dichiarazione di accettazione delle candidature da parte di ogni candidato presente nella lista.
- 7. Nel caso in cui un contrassegno risulti identico o confondibile con altro contrassegno depositato in precedenza, il presentatore della lista viene invitato dalla Commissione elettorale di

cui all'art. 15 del presente Regolamento a modificarlo nel termine perentorio di due giorni dall'invito, pena l'irricevibilità della lista.

- 8. Lo studente che abbia sottoscritto più di una lista incorre nella sanzione dell'ammonizione e le sottoscrizioni da lui apposte sono considerate nulle.
- 9. Le liste ammesse, numerate secondo l'ordine cronologico di presentazione, sono rese pubbliche a mezzo di apposito manifesto a cura del competente ufficio dell'Ateneo.
- 10. Ogni lista può designare in ciascun seggio elettorale un proprio rappresentante.
- 11. Il voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti si esprime segnando la lista prescelta ed esprimendo la propria preferenza per uno dei candidati appartenenti alla medesima lista. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, ogni elettore ha a disposizione un voto e può esprimere la doppia preferenza di genere a condizione che riguardi un candidato appartenente alla medesima lista.
- 12. L'individuazione dei rappresentanti degli studenti eletti all'interno delle liste avviene secondo i seguenti criteri:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti, considerando, a tal fine, come voto unico, l'eventuale doppia preferenza di genere espressa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente Regolamento;
 - b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, etc., sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi, tra essi, quelli di valore più elevato, in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti, come è indicato nella lettera precedente;
 - f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista;
 - g) accedono alla ripartizione dei seggi da assegnare soltanto quelle liste che ottengono almeno il 7% dei voti validi.
- 13. In caso di inutile espletamento delle procedure elettorali di cui al presente articolo, il Consiglio Studentesco provvede alle designazioni necessarie fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Art. 13 Seggio elettorale

- 1. Il seggio per l'elezione degli organi dell'Ateneo è di norma costituito presso il Palazzo del Rettorato, salvo che, per ragioni logistiche, sia decisa la sua costituzione presso sedi decentrate.
- 2. L'orario di apertura del seggio, in una fascia compresa tra le ore 9.00 e le ore 19.00, è indicato nel provvedimento di indizione delle elezioni.
- 3. Per semplificare le operazioni di voto, il seggio, ferma la sua unicità, può essere articolato in distinte postazioni elettorali.

Art. 14 Commissione di seggio

1. Il seggio e ciascuna postazione elettorale sono presidiati da una Commissione di seggio, costituita con il provvedimento di indizione delle elezioni e composta da almeno tre membri, in modo da assicurare una presenza rappresentativa delle varie componenti dell'elettorato attivo. Per le

elezioni studentesche la Commissione di seggio è composta da almeno un docente e un componente del personale tecnico e amministrativo.

- 2. La Commissione di seggio designa al proprio interno il Presidente, che la presiede e ne dirige i lavori, e il Segretario, con funzioni di verbalizzazione.
- 3. La Commissione di seggio cura tutte le operazioni di voto, ne verifica la regolarità e redige i verbali e gli atti relativi.

Art. 15 Commissione elettorale

- 1. Con il provvedimento di indizione delle elezioni è costituita, ove prevista, la Commissione elettorale che, ove non diversamente stabilito, è composta da un numero dispari di soggetti appartenenti alle varie componenti dell'elettorato attivo. Per le elezioni studentesche, la Commissione elettorale è composta da almeno un docente e un componente del personale tecnico e amministrativo.
- 2. La Commissione elettorale è responsabile della regolarità del procedimento, provvede alla verifica delle schede, decide su eventuali contestazioni e reclami, dichiara i risultati dell'elezione e li trasmette all'organo competente per la proclamazione degli eletti.

Art. 16 Operazioni di voto

- 1. Prima dell'apertura delle votazioni il Presidente della Commissione di seggio riceve in consegna dal competente ufficio dell'Ateneo le schede elettorali, e ne verifica il numero, la corretta compilazione e vidimazione; riceve altresì i registri per i verbali elettorali, le liste dell'elettorato attivo, le buste e ogni altro materiale occorrente.
- 2. Il giorno fissato per le votazioni, entro l'orario di apertura del seggio e delle eventuali postazioni elettorali, gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, salva la facoltà del Presidente della Commissione di seggio di consentire la precedenza a coloro che devono svolgere improrogabili compiti istituzionali il giorno dell'elezione.
- 3. Ogni elettore deve essere identificato mediante presentazione di carta di identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella apposita colonna dell'elenco dei votanti.
- 4. L'identificazione può anche avvenire per attestazione di un componente della Commissione di seggio o di altro elettore presente alla votazione, identificato mediante idoneo documento, che conoscano personalmente l'elettore. In tali casi, colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella apposita colonna dell'elenco dei votanti, dopo la sigla "N.A.S." ("noto al seggio") o "N.A.E." ("noto all'elettore").
- 5. Dopo l'identificazione, e apposta la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, l'elettore ritira dal personale assegnato al/alla seggio/postazione elettorale la scheda elettorale e la matita copiativa e si reca nella cabina per esprimere il proprio voto.
- 6. Sulle schede elettorali per le elezioni del Rettore e del Direttore del Dipartimento sono indicati i nomi di coloro che abbiano formalizzato la candidatura nei modi previsti dall'art. 2, commi 4 e 5, del presente regolamento. Ove non diversamente previsto, sulle schede elettorali per le elezioni a più di tre posti sono indicati i voti di cui ciascun elettore dispone. Per ciascun voto da esprimere, sono indicati due spazi, uno di fianco all'altro, per esprimere l'eventuale seconda preferenza in favore della persona di genere diverso, a norma dell'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.
- 7. Il voto si esprime apponendo sulla scheda elettorale il cognome dell'eleggibile prescelto, o il nome e il cognome, in caso di omonimia che riguardi il solo cognome. In caso di ulteriore

omonimia (nome e cognome uguali), va indicata la data di nascita o il numero progressivo assegnato al nominativo votato negli elenchi dell'elettorato passivo. In caso di due cognomi, e qualora vi sia possibilità di confusione, la preferenza deve recare entrambi i cognomi. Ripiegata la scheda, l'elettore la riconsegna a un componente della Commissione di seggio che la introduce nell'apposita urna.

8. Al termine delle operazioni di voto, spirata l'ora prevista per la chiusura delle postazioni elettorali, la Commissione di seggio deve: raccogliere le schede utilizzate e verificare, in base agli elenchi dei votanti, il numero degli elettori che hanno votato e la loro corrispondenza al numero delle schede raccolte; raccogliere e chiudere in un plico, o contenitore da sigillare, le schede rimaste inutilizzate; procedere allo scrutinio delle schede votate.

Art. 17 Operazioni di scrutinio

- 1. Le operazioni di scrutinio, che hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e del seggio, sono pubbliche e devono essere portate a termine senza soluzione di continuità.
- 2. Al termine dello scrutinio viene redatto apposito verbale, recante in allegato, come parte integrante, il verbale proveniente dalla eventuale postazione decentrata. Nel verbale sono descritte le fasi della procedura di voto della giornata e sono indicati i risultati dello spoglio e i nominativi degli eletti.
- 3. Il verbale, sottoscritto nei termini di cui all'art. 5, comma 3, del presente Regolamento, viene trasmesso alla Commissione elettorale, ove prevista, per la verifica della regolarità della procedura seguita e della validità delle operazioni di voto e di scrutinio. Alla stessa Commissione elettorale, ove prevista, sono inviate, in plichi separati, le schede utilizzate contenenti i voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede con i voti contestati e non assegnati.
- 4. La Commissione elettorale, ove prevista, procede alla verifica delle schede e decide, sulla base di quanto previsto dall'art. 19, comma 3 e seguenti, del presente Regolamento, sulla validità o meno di quelle che rechino voti contestati e non assegnati.
- 5. Al termine delle verifiche di cui al comma che precede, concluse le operazioni di scrutinio, l'esito delle votazioni è comunicato dalla Commissione elettorale al Rettore che procede, con apposito provvedimento, alla proclamazione dei risultati e degli eletti.

Art. 18 Calcolo delle maggioranze e validità dei voti

- 1. Ai fini del computo del *quorum* strutturale, eventualmente fissato per la validità della votazione, si conteggiano tutti i voti comunque espressi, ivi comprese le schede bianche e quelle nulle.
- 2. Per risultare eletti, secondo le maggioranze prescritte, si computano i voti validamente espressi, senza tenere conto delle schede bianche e di quelle nulle.
- 3. La validità del voto espresso nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta dal medesimo sia desumibile la volontà effettiva dell'elettore.
- 4. Si considerano bianche le schede che non recano alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura.
- 5. Sono nulle le schede che rechino segni, scritte o espressioni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
- 6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato o l'eleggibile non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.
- 7. Nelle elezioni alle cariche di Rettore e di Direttore di Dipartimento, sono nulle le schede che rechino un voto in favore di persone diverse dai candidati eleggibili.

- 8. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato di fascia più elevata e, nella stessa fascia, quello più anziano di ruolo. In caso di ulteriore parità, è eletto il più anziano di età.
- 9. Nelle elezioni delle rappresentanze studentesche, in caso di parità di voti è eletto chi risulta iscritto all'Università degli Studi di Siena da minor tempo e, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più giovane. In caso di pari anzianità anagrafica, risulta eletto chi ha la migliore media universitaria.

Art. 19 Computo delle quote percentuali nella composizione degli organi collegiali

- 1. In tutti i casi in cui è richiesta la ponderazione percentuale del voto per definire una componente degli organi collegiali elettivi, si procede: con arrotondamento aritmetico all'intero inferiore, in presenza di cifra decimale uguale o inferiore a cinque; con arrotondamento all'intero superiore, in presenza di cifra decimale superiore a cinque.
- 2. Nel caso in cui una specifica disposizione di legge assicuri una presenza minima (con espressioni del tipo: "almeno", "non inferiore a") a determinate componenti degli organi elettivi, si ricorre sempre all'arrotondamento all'unità superiore.

Art. 20 Proclamazione degli eletti

1. Salvo diverse previsioni, i risultati delle elezioni, con l'indicazione degli eletti, sono proclamati dal Rettore con decreto da pubblicare nell'Albo *on line* dell'Ateneo e consultabile sul sito istituzionale.

Art. 21 Ricorsi

- 1. Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, chiunque sia interessato in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo può presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, muovendo contestazioni relative alle operazioni di voto, a quelle di scrutinio, alla legittimazione attiva degli elettori e a quella passiva dei candidati e degli eleggibili.
- 2. In caso di elezione di componenti di organi collegiali, il ricorso è presentato al Presidente del collegio stesso, depositando presso la relativa segreteria un atto scritto e motivato nel termine indicato nel primo comma.
- 3. In caso di elezione di un organo monocratico, il ricorso è presentato, con le forme e nei termini di cui ai commi 1 e 2, alla Commissione elettorale, ove prevista, o al Rettore negli altri casi.
- 4. Il ricorso è deciso nei successivi cinque giorni utili, con provvedimento motivato insindacabile da trasmettere immediatamente al ricorrente. L'organo decidente può previamente convocare l'autore del ricorso e il candidato la cui elezione sia oggetto di reclamo, per sentirli personalmente, dando atto nella decisione di tale circostanza.

Art. 22 Limite dei mandati

- 1. Ove non diversamente previsto, i componenti degli organi elettivi, sia monocratici che collegiali, non possono essere eletti più di due volte consecutive.
- 2. Un'ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
- 3. Ai fini del computo del limite dei mandati, viene considerato anche il mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro.

TITOLO III

Organi delle strutture didattiche e di ricerca

Capo I

Dipartimenti

Art. 23 Elezioni del Direttore

- 1. Sessanta giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Direttore del Dipartimento indice le elezioni per il rinnovo della carica, da svolgersi nei trenta giorni precedenti la scadenza.
- 2. L'indizione delle elezioni avviene con apposito provvedimento, pubblicato nell'Albo *on line* di Ateneo e inviato per posta elettronica a tutti i membri del Consiglio di Dipartimento. Con lo stesso provvedimento, sono nominati i componenti la Commissione del seggio e sono indicate le date delle votazioni previste dal comma 4 del presente articolo.
- 3. Il Direttore è eletto da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento alla data delle votazioni.
- 4. Il Direttore di Dipartimento è eletto, a scrutinio segreto, tra i professori ordinari e associati a tempo pieno afferenti al Dipartimento, che abbiano presentato la candidatura ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente regolamento. Per due votazioni l'elettorato passivo è limitato ai professori ordinari e risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza per due votazioni successive, l'elettorato passivo viene esteso anche ai professori associati e risulta eletto, alla terza tornata, il candidato votato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di inutile espletamento anche di tale tornata, si procede al ballottaggio tra i due professori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi e risulta eletto chi ha ricevuto più voti.
- 5. Ove non siano state presentate candidature da parte di professori ordinari, non si tengono le prime due tornate elettorali e si procede direttamente alla terza, nella quale l'elettorato passivo viene esteso ai professori associati.
- 6. In caso di parità di voti, risulta eletto il professore più anziano ai sensi dell'art. 18, comma 8, del presente Regolamento.
- 7. Il Direttore è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 24 Rappresentanze elettive nel Consiglio di Dipartimento

- 1. Le rappresentanze elettive nel Consiglio di Dipartimento durano in carica tre anni, a eccezione di quelle studentesche e degli assegnisti di ricerca che durano in carica un biennio.
- 2. Sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei membri in carica, il Direttore indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze con apposito avviso nel quale è definito anche il numero dei rappresentanti eleggibili. Contestualmente nomina i componenti la Commissione del seggio.
- 3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato nell'Albo *on line* di Ateneo e inviato per posta elettronica a tutti i membri del Consiglio di Dipartimento.
- 4. La rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Dipartimento è pari al 15% dei membri del Consiglio stesso alla data di indizione delle elezioni. Sono eleggibili gli studenti di cui all'art. 12, comma 2, del presente Regolamento iscritti ai Corsi di studio del Dipartimento a eccezione dei Master universitari. Sono elettori gli studenti iscritti ai Corsi di studio del

Dipartimento relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3 dello Statuto, a eccezione dei Master universitari. Risultano eletti gli studenti che ottengono il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti da assegnare. Gli studenti che intendono candidarsi devono presentare una lista a norma dell'art. 12, comma 4 del presente Regolamento. Le liste devono essere corredate da un numero di firme pari ad almeno l'1% degli iscritti ai Corsi di studio attribuiti al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni. Il numero delle firme non può comunque essere inferiore a venti. Qualora uno studente sia eletto in due o più Consigli di Dipartimento, egli deve optare per uno di essi entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati. Si procederà, di conseguenza, allo scorrimento delle liste secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 12, del presente Regolamento. In caso di rinuncia o di decadenza di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti fino all'esaurimento della lista dei votati. Esaurita la lista, il Consiglio studentesco procede alla nomina di un rappresentante degli studenti fino alle successive elezioni.

- 5. La rappresentanza degli assegnisti di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento di riferimento è pari a: uno se il numero degli assegnisti operanti nel Dipartimento alla data di indizione delle elezioni è compreso tra uno e cinque; due se il medesimo numero è superiore alle cinque unità. L'elettorato attivo e passivo spetta agli assegnisti afferenti al Dipartimento alla data delle elezioni.
- 6. Risultano eletti gli assegnisti che ottengono il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti da assegnare.
- 7. La rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento è: pari a uno, se il personale del Dipartimento con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di indizione delle elezioni è inferiore o uguale a otto unità; pari a due, se superiore a otto unità e inferiore o uguale a sedici unità; pari a tre, se superiore a sedici unità e inferiore o uguale a ventiquattro unità; pari a quattro, se superiore a ventiquattro unità e inferiore o uguale a trentadue unità; pari a cinque, se superiore a trentadue unità e inferiore o uguale a quaranta unità; pari a sei, se superiore a quaranta unità. L'elettorato attivo e passivo spetta al personale assegnato al Dipartimento e in servizio presso lo stesso alla data delle elezioni. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, fino a concorrenza dei posti da assegnare tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, del presente Regolamento.
- 8. È escluso dall'elettorato attivo e passivo il Segretario amministrativo.

Art. 25 Commissione paritetica docenti–studenti

- 1. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da docenti afferenti al Dipartimento, individuati nei Presidenti dei Comitati per la didattica dei Corsi di studio attivati, affidati in titolarità o contitolarità al Dipartimento, o loro delegati, e da un ugual numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi Corsi di studio scelti dai rappresentanti degli studenti che fanno parte del Comitato per la didattica. Ogni studente può far parte di una sola Commissione paritetica. Fanno altresì parte della Commissione paritetica docenti-studenti: a) il Direttore, o suo delegato, di ciascuna Scuola di specializzazione afferente al Dipartimento, e uno studente eletto tra gli iscritti alle medesime Scuole di specializzazione; b) il Direttore, o suo delegato, di ciascun Dottorato di Ricerca che ha sede amministrativa nel Dipartimento, e uno studente del Dipartimento eletto tra gli iscritti di ciascun Dottorato.
- 2. La Commissione paritetica docenti-studenti elegge, tra i docenti che ne fanno parte, un Coordinatore che ne indice e presiede le sedute, fissa l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle decisioni assunte nonché i rapporti con gli altri organi del Dipartimento.

Art. 26 Giunta di Dipartimento

- 1. La Giunta di Dipartimento può essere costituita con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, che ne definisce anche la composizione, tenuto conto della eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni. I suoi componenti sono eletti dal Consiglio di Dipartimento, in modo da non superare comunque il 15% dei membri dello stesso.
- 2. Il Direttore del Dipartimento indice le elezioni con apposito avviso nel quale è definito anche il numero degli eleggibili. Contestualmente nomina i componenti la Commissione del seggio.
- 3. L'avviso è pubblicizzato anche in forma telematica e inviato per posta elettronica a tutti i membri del Consiglio almeno trenta giorni prima delle votazioni.
- 4. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Art. 27 Comitati per la didattica

- 1. Il Consiglio di Dipartimento nomina un Comitato per la didattica per ciascun Corso di studio di cui è titolare, composto da almeno due rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di studio, eletti dagli studenti iscritti al Corso di studio medesimo, e da un ugual numero di docenti. Per i Corsi di studio in contitolarità, il Comitato per la didattica è interdipartimentale e ciascun Consiglio di Dipartimento nomina all'interno di esso i propri rappresentanti in modo paritetico.
- 2. Gli studenti che intendono candidarsi devono presentare una lista a norma dell'art. 12, comma 4 del presente Regolamento. Le liste devono essere corredate da un numero di firme pari ad almeno lo 0,5% degli iscritti al Corso di studio alla data di indizione delle elezioni. Il numero delle firme non può comunque essere inferiore a cinque. In caso di rinuncia o di decadenza di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti fino all'esaurimento della lista dei votati. Esaurita la lista, il Consiglio studentesco procede alla nomina di un rappresentante degli studenti fino alle successive elezioni.
- 3. Nel caso in cui il Corso di studio sia affidato a un solo Dipartimento, il numero dei componenti del Comitato per la didattica non può essere superiore a otto. Nel caso di Corsi di studio affidati in contitolarità, il numero dei componenti del Comitato per la didattica non può essere superiore a dodici, ed è stabilito di comune accordo dai Dipartimenti che ne sono contitolari, prevedendo una rappresentanza paritetica di tutti i Dipartimenti interessati. In caso di disaccordo, decide il Dipartimento di riferimento. I Consigli di Dipartimento interessati provvedono poi alla nomina dei docenti.
- 4. Nel caso in cui la componente dei docenti o degli studenti non sia nominata, in tutto o in parte, ai sensi dei commi che precedono, il Rettore provvede all'integrazione provvisoria del Comitato per la didattica sentiti, rispettivamente, i Direttori dei Dipartimenti interessati e il Consiglio studentesco.
- 5. Ciascun Comitato per la Didattica elegge al suo interno il Presidente, che convoca e presiede le sedute, ne fissa l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle decisioni nonché i rapporti con gli altri organi del/i Dipartimento/i.
- 6. Il mandato dei componenti del Comitato per la Didattica dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Capo II

Strutture di raccordo

Art. 28 Elezione del Consiglio

- 1. Il Consiglio della Struttura di raccordo è composto dai Direttori dei Dipartimenti ad essa aderenti, dai Presidenti dei Comitati per la didattica, o loro delegati, di ciascun Corso di studio che ha come Dipartimento di riferimento uno dei Dipartimenti afferenti alla Struttura, dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca e dai Direttori delle Scuole di specializzazione, nonché da una rappresentanza degli studenti già eletti nei Consigli dei medesimi Dipartimenti pari al 15%.
- 2. Nel caso in cui risulti superato il limite del 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti aderenti, entrano a fare parte del Consiglio delle Strutture rappresentanze dei Presidenti dei Comitati per la didattica, dei Corsi di Dottorato di ricerca e delle Scuole di specializzazione, individuate nei regolamenti delle stesse Strutture di raccordo.

Art. 29 Elezione del Presidente

- 1. Il Presidente della Struttura di raccordo viene eletto nella prima riunione del Consiglio tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti aderenti alle Strutture.
- 2. Il Presidente è nominato con provvedimento del Rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 30 Commissione paritetica docenti–studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta secondo le modalità di cui all'art. 25. Il regolamento della Struttura di raccordo può integrarne la composizione.

Capo III

Corsi di Dottorato di Ricerca

Art. 31 Direttore e Collegio dei docenti

- 1. Il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca è curato da un Collegio dei Docenti, che definisce la programmazione delle attività didattiche e formative, provvede alla organizzazione e svolge ogni altra funzione inerente i fini istituzionali, e da un Direttore, che presiede e convoca il Collegio, rappresenta il Corso ed è responsabile del suo funzionamento.
- 2. Il Direttore del Corso di Dottorato di ricerca è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Collegio dei Docenti fra i professori che lo compongono. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.
- 3. Il Direttore è nominato con provvedimento del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.
- 4. Il Collegio ha una composizione che è stabilita dal Regolamento sui Dottorati di Ricerca. Esso è formato di docenti designati dai Consigli dei Dipartimenti che afferiscono al Corso tra coloro che vantano una consolidata esperienza di ricerca e una adeguata produzione scientifica attinenti ai settori scientifici disciplinari di riferimento del corso. I componenti del Collegio sono nominati dal Rettore.

5. In occasione di deliberazioni relative alla organizzazione delle attività formative, la composizione del Collegio dei docenti è integrata da una rappresentanza di due dottorandi di ricerca, eletti dai dottorandi regolarmente iscritti al Corso di dottorato, il cui mandato dura due anni.

Capo IV

Master universitari

Art. 32 Direttore e Collegio dei docenti

- 1. Ove non diversamente previsto, il funzionamento dei Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente denominati "Master universitari" è curato da un Collegio dei docenti, che definisce la programmazione delle attività didattiche e formative, provvede alla organizzazione e svolge ogni altra funzione inerente i fini istituzionali, e da un Direttore, che è responsabile del suo funzionamento. La proposta istitutiva può prevedere anche un Consiglio direttivo, cui il Collegio può delegare parte delle proprie competenze.
- 2. Il Direttore è eletto dal Collegio dei docenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i docenti dell'Ateneo. Il Direttore è nominato con provvedimento del Rettore, dura in carica per la durata del Master e può essere rieletto una sola volta.
- 3. Il Collegio dei docenti è composto dai docenti responsabili delle aree disciplinari del Master universitario, è presieduto dal Direttore ed è nominato dal Rettore.
- 4. Il Consiglio direttivo, ove previsto, è eletto dal Collegio dei docenti tra i propri membri, è presieduto dal Direttore e dura fino alla fine del mandato dei componenti del Collegio.

TITOLO IV

Organi di Ateneo

Capo I

Organi di governo dell'Ateneo

Art. 33 Elezione del Rettore

- 1. L'elezione del Rettore è indetta entro centottanta giorni dalla scadenza del mandato e almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni.
- 2. In caso di anticipata cessazione dalla carica, l'indizione delle elezioni deve avvenire entro quaranta giorni dalla data della cessazione.
- 3. L'elezione è indetta dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, mediante avviso pubblicato all'Albo *on line* di Ateneo e consultabile sul sito istituzionale. Di ciò è data immediata comunicazione al corpo elettorale.
- 4. Il Decano sovrintende alle operazioni elettorali e ne garantisce il corretto svolgimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto e dal presente Regolamento. A chiusura del procedimento, proclama eletto il nuovo Rettore e trasmette gli atti al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'adozione dell'atto di nomina.
- 5. Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Decano provvede alla costituzione della Commissione di Seggio e della Commissione Elettorale.

- 6. La Commissione di Seggio per l'elezione del Rettore è composta da dieci membri, di cui due Professori di prima fascia, uno dei quali assume le funzioni di Presidente; due Professori di seconda fascia; due Ricercatori, uno dei quali assume le funzioni di Segretario; due componenti del personale tecnico e amministrativo; due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio Studentesco.
- 7. Il Senato Accademico può deliberare l'articolazione del seggio in distinte postazioni elettorali di cui sono individuate le sedi. In tale caso, il Decano costituisce una Commissione di Seggio per ciascuna postazione elettorale, composta da tre membri, di cui un Professore di prima fascia, che assume le funzioni di Presidente; un Ricercatore, che assume le funzioni di Segretario; uno studente designato dal Consiglio Studentesco.
- 8. La Commissione elettorale è composta dal Decano, che la presiede, da due docenti, come membri effettivi, e da altri due docenti, come membri supplenti, designati dal Senato Accademico.

Art. 34 Votazioni

- 1. Sono eleggibili a Rettore i professori ordinari, in servizio presso le Università italiane, che abbiano optato per il regime a tempo pieno e abbiano formalizzato la propria candidatura ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.
- 2. Il Seggio elettorale è costituito presso il Palazzo del Rettorato.
- 3. Ai sensi dell'art. 27, comma 4, dello Statuto, nella prima votazione risulta eletto il candidato che ottiene un numero di voti pari almeno alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- 4. In caso di mancata elezione, nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei votanti.
- 5. In caso di ulteriore mancata elezione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 35 Elezione del Senato Accademico

- 1. Le elezioni dei componenti del Senato Accademico sono indette dal Rettore, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato degli stessi, con provvedimento pubblicato all'Albo *on line* di Ateneo e consultabile sul sito istituzionale. Di ciò è data immediata comunicazione al corpo elettorale.
- 2. Per l'elezione dei quattro Direttori di Dipartimento e degli otto docenti previsti dallo Statuto, sono individuate le seguenti Aree scientifiche: Area 1: Area delle Scienze sperimentali; Area 2: Area delle Scienze Biomediche e Mediche; Area 3: Area delle Lettere, Storia, Filosofia e Arti; Area 4: Area dell'Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche.
- 3. Il Senato Accademico attribuisce ciascun Dipartimento a una delle predette aree scientifiche, sentito il parere del Dipartimento stesso. Tutti i docenti del Dipartimento appartengono automaticamente all'area cui lo stesso afferisce e ne compongono l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei propri rappresentanti nel Senato Accademico. Nessuno può godere dell'elettorato attivo e/o passivo in più di un'area scientifica.
- 4. Il Senato Accademico può assegnare il docente che ne faccia motivata richiesta a un'area diversa da quella cui appartiene il Dipartimento di afferenza. Tale afferenza non potrà essere modificata per i successivi tre anni.
- 5. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei due membri per ciascuna area scientifica del Senato Accademico e l'elettorato attivo per l'elezione di un Direttore per ciascuna area scientifica in seno al Senato Accademico sono identici. L'elettorato passivo per l'elezione di un Direttore per

ciascuna area scientifica in seno al Senato Accademico è riservato a tutti i membri di quell'area scientifica che ricoprono la carica di Direttore di Dipartimento.

- 6. L'elenco dei Direttori di Dipartimento e dei docenti eleggibili per ciascuna delle quattro aree scientifiche indicate è pubblicato nell'Albo *on line* dell'Ateneo e reso consultabile sul sito istituzionale almeno trenta giorni prima delle elezioni. Il medesimo elenco è trasmesso dal competente ufficio alla Commissione di seggio, composta da un professore ordinario che la presiede, un professore associato e un ricercatore. Le funzioni di Segretario sono affidate a un dipendente amministrativo designato dal Rettore.
- 7. Ciascun docente esprime il proprio voto indicando nella scheda il nome di un Direttore di Dipartimento e di un docente della propria area scientifica che siano eleggibili. Se la medesima persona risulta eletta sia come Direttore che come docente, prevale la sua elezione in veste di Direttore e si recupera il primo dei non eletti tra i docenti della medesima area scientifica.
- 8. Per ciascuna delle predette aree scientifiche, risulta eletto il Direttore di Dipartimento che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Risultano altresì eletti i due docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
- 9. Le elezioni sono valide se hanno partecipato alla votazione almeno un quarto degli aventi diritto al voto di ciascuna area scientifica.
- 10. La rappresentanza studentesca in Senato Accademico, costituita da tre membri, è eletta direttamente dagli studenti aventi diritto ai sensi dell'art. 10, comma 1, del presente Regolamento. Gli studenti che intendano candidarsi devono presentare una lista secondo quanto previsto dal medesimo art. 12, comma 4 del presente Regolamento. Risultano eletti gli studenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti validi.
- 11. La rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, costituita da due membri, è eletta dai dipendenti dei ruoli tecnici e amministrativi con rapporti di lavoro subordinato con l'Ateneo a tempo determinato e indeterminato al momento del voto. Risultano eletti i due nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 36 Consiglio di Amministrazione

- 1. La procedura per la designazione dei componenti interni e esterni del Consiglio di amministrazione è indetta dal Rettore, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato degli stessi, tramite avviso di selezione pubblica pubblicato all'Albo *on line* di Ateneo, reso consultabile sul sito istituzionale e pubblicizzato con adeguata diffusione. L'avviso deve indicare i termini e le modalità di presentazione delle candidature, i requisiti richiesti per ciascuna categoria, le incompatibilità, i criteri per la selezione e ogni altra indicazione utile. L'ufficio competente valuta la ritualità e l'ammissibilità delle candidature, con l'eccezione di quelle di cui al comma 2 del presente articolo, e ne trasmette l'elenco al Rettore e al Senato Accademico per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- 2. Il Rettore designa il componente del personale tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c), dello Statuto, entro una rosa di tre candidati selezionati, saggiando la disponibilità di persone di entrambi i generi, tramite consultazioni interne organizzate con il supporto dei competenti uffici dell'amministrazione. Le candidature per la predetta selezione devono essere corredate dal *curriculum vitae* e sono rese pubbliche nell'Albo *on line* di Ateneo trenta giorni prima del suo svolgimento; la loro ammissibilità, avendo riguardo specifico al *curriculum*, è valutata da una Commissione composta da tre membri: il Direttore Generale o suo delegato, due persone scelte dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Ateneo.
- 3. Le candidature degli altri membri interni all'Ateneo sono formulate dai docenti a tempo pieno in servizio al momento dell'avvio della selezione, allegando il *curriculum vitae*.

- 4. Le predette candidature e i relativi *curricula* sono valutati dal Rettore, il quale esprime la propria preferenza designando le persone culturalmente e professionalmente più adeguate alla carica, previo parere favorevole del Senato Accademico.
- 5. Ai fini della designazione di due dei tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Università, il Senato Accademico nomina al suo interno una Commissione rappresentativa delle quattro Aree scientifiche di cui all'art. 35, comma 2, del presente Regolamento, con il compito di selezionare una rosa di almeno quattro candidati da indicare al Rettore, saggiando la disponibilità di persone di entrambi i generi. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità del numero minimo di candidature sopra indicato, la predetta Commissione può svolgere in via autonoma ulteriori indagini, anche mediante avvisi pubblici di selezione adeguatamente pubblicizzati, al fine di sollecitare la candidatura di persone di entrambi i generi che rispondano ai requisiti prescritti per la carica. In caso di inutile espletamento anche di tale ulteriore tentativo, la Commissione rimette al Rettore la rosa dei nominativi disponibili per la designazione.
- 6. La Commissione di cui al comma 5 del presente articolo effettua la selezione mediante valutazione dei *curricula* e può acquisire autonomamente informazioni, chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla documentazione e alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione, avvalendosi eventualmente anche di colloqui con i candidati.
- 7. Il terzo componente non appartenente ai ruoli dell'Università è selezionato dal Rettore tra i medesimi candidati esterni che abbiano risposto all'avviso di selezione di cui al comma 1 del presente articolo presentando il proprio *curriculum vitae*, ed è designato, dopo avere sentito il Sindaco del Comune di Siena e il Presidente della Provincia di Siena, in modo da individuare una persona che, oltre a essere dotata dei requisiti culturali e professionali prescritti per tutti i membri del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per la componente studentesca, possa garantire anche una valida espressione del territorio.
- 8. La rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Amministrazione, costituita da due membri, è eletta direttamente dagli studenti aventi diritto ai sensi dell'art. 10, comma 1, del presente Regolamento. Gli studenti che intendano candidarsi devono presentare una lista secondo quanto previsto dall' art. 12, comma 4 del presente Regolamento. Risultano eletti gli studenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti validi.

Capo II

Organi ausiliari, di valutazione e controllo

Art. 37 Consiglio Studentesco

- 1. Le elezioni per la scelta dei componenti elettivi del Consiglio Studentesco sono indette dal Rettore almeno tre mesi prima della scadenza dei mandati, con provvedimento pubblicato all'Albo *on line* di Ateneo e consultabile sul sito istituzionale.
- 2. Con lo stesso provvedimento di indizione delle elezioni sono nominate: a) la Commissione di seggio, composta da un docente, con funzioni di Presidente, un dipendente del ruolo tecnico e amministrativo dell'amministrazione, con funzioni di Segretario, e uno studente; b) la Commissione elettorale, composta da un professore universitario di ruolo, che la presiede, e da due dipendenti dell'amministrazione, di cui uno assume le funzioni di Segretario.
- 3. Per l'elezione delle rappresentanze di cui all'art. 38, comma 1, lettere c), d), e), f), dello Statuto, sono elettori gli studenti delle rispettive categoria in regola con quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del presente Regolamento. Gli studenti che intendano candidarsi con riferimento alla lett. d) dell'art. 38 dello Statuto, devono presentare una lista secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4 del presente Regolamento.

- 4. Risultano eletti, per ognuna delle categorie di riferimento, i rappresentanti che hanno ricevuto il maggior numero di voti validi.
- 5. Il Consiglio studentesco, alla prima seduta utile, elegge al suo interno il Presidente il quale esercita le funzioni di cui all'art. 38, comma 2, dello Statuto.

Art. 38 Difensore Civico degli studenti

- 1. La procedura per la nomina del Difensore Civico degli studenti deve essere attivata dal Rettore almeno tre mesi prima della scadenza del mandato e concludersi un mese prima della scadenza del medesimo.
- 2. Il Consiglio Studentesco definisce la rosa dei tre candidati alla carica di Difensore Civico degli studenti di cui all'art. 44, comma 1, dello Statuto mediante avviso di selezione pubblica pubblicato all'Albo *on line* di Ateneo, reso consultabile sul sito istituzionale e pubblicizzato con adeguata diffusione.
- 3. La selezione è operata tra persone esterne all'Ateneo in possesso della laurea e avendo riguardo ai profili curriculari e culturali dei candidati che evidenzino adeguata competenza giuridica e tecnico-amministrativa, nonché conoscenza dell'organizzazione e della legislazione universitaria.
- 4. Non possono candidarsi alla nomina di Difensore Civico degli studenti: a) i soggetti titolari di incarichi di natura politica ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento; b) coloro che negli ultimi tre anni abbiano ricoperto presso l'Università di Siena la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione di Ateneo, del Collegio dei Revisori dei conti; c) coloro che abbiano in corso con l'Università di Siena rapporti di lavoro di qualunque genere, rapporti di consulenza, contratti, liti pendenti, o che si trovino comunque in situazioni di conflitto di interessi tali da impedire o limitare la libertà di azione e l'indipendenza nei giudizi.
- 5. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui al comma 3 o sopravvenga una delle circostanze di impedimento alla nomina di cui al comma 4 del presente articolo, il Difensore Civico degli studenti è dichiarato decaduto dal Rettore, con provvedimento motivato, adottato all'esito della contestazione delle cause di decadenza e dell'esame delle eventuali repliche presentate dall'interessato nei successivi 15 giorni. Entro 10 giorni dall'invio della contestazione, il Rettore avvia la procedura di selezione del sostituto.
- 6. Il Difensore Civico degli studenti può essere revocato dal mandato in caso di gravi negligenze e gravi violazioni delle proprie funzioni e doveri. In tali casi, il Rettore contesta gli addebiti e, valutate le eventuali osservazioni difensive presentate dall'interessato nei successivi 15 giorni, adotta il provvedimento motivato di chiusura del procedimento.

Art. 39

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

- 1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello dell'Università e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione universitaria, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza equilibrata di entrambi i generi.
- 2. Tutti i componenti sono nominati dal Direttore Generale e devono essere dotati dei seguenti requisiti, anche maturati in organismi analoghi: adeguate conoscenze delle materie di competenza di Comitato; adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale; adeguate attitudini, quanto a caratteristiche personali, relazionali e motivazioni.

- 3. Il Presidente è scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione universitaria e deve possedere i requisiti indicati al comma che precede, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
- 4. I rappresentanti dell'amministrazione universitaria e il Presidente sono selezionati dal Direttore Generale, anche avvalendosi di un'apposita commissione da lui presieduta, sulla base di *curricula* presentati secondo un modello predisposto dall'Università, nei termini e con le modalità definite da un apposito avviso di selezione pubblica diffuso a tutto il personale e pubblicato all'Albo *on line* di Ateneo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. Possono essere previsti colloqui individuali ai quali può partecipare anche il Presidente precedentemente nominato.
- 5. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali sono da queste eletti con procedure trasparenti e democratiche.
- 6. I componenti supplenti partecipano alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o impedimento dei relativi titolari.

TITOLO V Disposizioni di rinvio, transitorie e finali

Art. 40 Norma di rinvio

1. Per gli aspetti della procedura elettorale non espressamente disciplinati in questo Regolamento, si applicano in quanto compatibili le vigenti disposizioni normative in materia di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali.

Art. 41 Valida costituzione e deliberazioni degli organi collegiali

- 1. In sede di prima attuazione del nuovo Statuto universitario, la costituzione e il funzionamento degli organi collegiali dell'Università degli Studi di Siena sono subordinati alla elezione o designazione di tutte le loro componenti.
- 2. Successivamente, la mancata elezione o designazione di alcuni membri non pregiudicherà la validità della costituzione e del funzionamento dell'organo collegiale, fino a che sarà presente il *quorum* strutturale della metà più uno dei suoi membri.
- 3. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi Presidenti di loro iniziativa oppure, ove non diversamente previsto, su richiesta di almeno un quarto dei componenti. L'ordine del giorno delle sedute deve essere inviato ai componenti dell'organo collegiale almeno cinque giorni prima rispetto alla data dell'adunanza.
- 4. Ove non diversamente previsto, per la validità delle sedute degli organi collegiali è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell'organo. Ai fini del computo del predetto *quorum* strutturale, si sottrae dal numero dei componenti dell'organo coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza.
- 5. Ove non diversamente previsto, le deliberazioni degli organi collegiali sono approvate se ottengono i voti favorevoli di almeno la metà più uno dei presenti.

Art. 42 Disposizioni transitorie

- 1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le elezioni delle rappresentanze elettive nei Consigli di Dipartimento e del Direttore di Dipartimento, nonché quelle degli Organi di Governo dell'Ateneo, sono indette dal Rettore con provvedimento che potrà prevedere condizioni e termini anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.
- 2. Ai fini del computo del limite del doppio mandato elettorale consecutivo di cui all'art. 56, comma 1, dello Statuto, si considera come primo mandato quello conseguito all'esito delle elezioni espletate in prima attuazione del presente Regolamento.

Art. 43 Entrata in vigore e abrogazioni

- 1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo *on line* di Ateneo.
- 2. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 685/94-95 del 3 maggio 1995 e successive modificazioni, nonché quelle con esso incompatibili contenute anche in altri regolamenti.